



COMUNE DI SERRAVALLE

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E INUTILI

del 3 marzo 2020

Il Municipio di Serravalle, visti:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7.10.1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15.12.1986 (OIF);
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996 (OSLa);
- la Legge cantonale d'applicazione della LF sulla protezione dell'ambiente del 24.3.2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale d'applicazione della LF sulla protezione dell'ambiente del 17.5.2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento d'applicazione dell'OF contro l'inquinamento fonico del 17.5.2005 (ROIF);
- il Regolamento d'applicazione dell'OF concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14.11.2000;
- la Legge sull'ordine pubblico (LORP) del 23.11.2015;
- il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri del 17.6.1987;
- il Regolamento comunale del 26 novembre 2012, artt. 49, 50, 51 e 52;
- gli artt. 107 e 192 LOC, 23, 24 e 44 RaLOC;

con Risoluzione N. 206 ;

o r d i n a :

Art. 1 Campo d'applicazione e scopo

La presente Ordinanza è applicabile su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Serravalle e persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2 Principio

¹ Sono vietati rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

² Restano riservati i disposti di normative di rango superiore come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3 Quietè notturna e pausa pomeridiana

¹ E' vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle 07.00.

² In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00 durante i giorni feriali, sabato compreso.

³ Il Municipio può accordare delle deroghe in caso di comprovata necessità e tenuto conto degli interessi di terzi.

⁴ Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

Art. 4 Domenica e giorni festivi

¹ La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.

² In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio

¹ Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ...) devono essere munite di silenziatori efficaci.

² La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 20.00 mentre al sabato dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 18.00.

³ La domenica e negli altri giorni festivi, dalle 10h alle 12h e dalle 14h alle 18h, sono tollerati i trattamenti indispensabili e inderogabili alle colture (vigneti, frutteti, ...) come pure i lavori di fienagione.

Art. 6 Lavori edili

¹ Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

Particolare riguardo va usato in prossimità delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

² Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

³ L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle 07.00 e dalle ore 12.00 alle 13.00 nei giorni feriali, sabato compreso.

⁴ Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni.

In caso d'inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione di lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. E' riservato l'avvio di una procedura contravvenzionale.

⁵ In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 7 Esercizi pubblici

¹ L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

² Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.

³ Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla Legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

Art. 8 Apparecchi per la riproduzione del suono

¹ Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 9.

² Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

³ Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Art. 9 Manifestazioni pubbliche e feste

¹ L'organizzazione di manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

² L'eventuale uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

³ L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

⁴ La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno due settimane prima dell'evento ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzazione.

⁵ Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni degli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

Art. 10 Animali

¹ I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbi a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

² In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi e urgenti, l'ordine può venir impartito dalla Cancelleria comunale.

Art. 11 Veicoli a motore

¹ L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 22.00 e le 07.00.

² È segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno della località;
- e) caricare e scaricare veicoli senza precauzione e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- f) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici;
- g) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita.

³ Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 12 Elicotteri

¹ L'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale con atterraggi nella zona edificabile secondo il vigente Piano regolatore (PR) è assoggettata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale o della Cancelleria comunale e può essere concesso quando mezzi meno incisivi della quiete pubblica non risultano utilizzabili o sono esageratamente onerosi, alle seguenti condizioni:

- a) dal lunedì al venerdì, gli orari di rotazione possono essere concessi tra le ore 08.00 e le ore 12.00 e tra le ore 13.30 e le ore 17.30;
- b) al sabato, gli orari di rotazione possono essere concessi tra le ore 09.00 e le ore 12.00.

Per evitare al massimo i disturbi causati dalle emissioni foniche, la durata delle rotazioni non deve di regola superare i 30 minuti.

La durata massima non è cumulabile nella medesima fascia del mattino, rispettivamente del pomeriggio.

Deroghe possono essere concesse dall'Ufficio tecnico comunale o dalla Cancelleria comunale in casi debitamente motivati e documentati.

² Resta riservata l'applicazione del Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuali con elicotteri del 17 giugno 1987.

Art. 13 Giochi all'aperto e attività sportive

¹ La pratica di giochi rispettivamente di attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi è permessa di regola dalle ore 07.00 alle 23.00.

² Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente previa domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

³ I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art. 14 Sirene e impianti di allarme

¹ È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dall'officina, dal cantiere, ecc. ai quali sono destinati.

² Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.

³ Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV.

Art. 15 Permessi speciali

Su istanza scritta e motivata il Municipio può rilasciare dei permessi speciali in deroga alla presente Ordinanza.

Art. 16 Sanzioni

¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un massimo di CHF 10'000.- a dipendenza della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

² È applicabile la procedura prevista dagli artt. 147 e segg. Legge organica comunale (LOC).

³ È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione federale o cantonale in materia.

Art. 17 Disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore, riservati eventuali ricorsi al Consiglio di Stato, alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale ai sensi dell'art. 192 LOC, dal 5 marzo al 3 aprile 2020.

Per il Municipio:

Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.